

PROMEMORIA PROCEDURA ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

Secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si ricorda che:

1. SCADENZE PER LE ELEZIONI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L'iter elettorale segue delle precise scadenze. Che si riportano di seguito:

Adempimento	Termine Legale	Data Limite
Nomina della Commissione Elettorale	Non oltre il 45° giorno antecedente	Mercoledì 15 ottobre 2025
Comunicazione Dirigente/Preside degli Elenchi degli Elettori alla Commissione e Sedi Seggi	Entro il 35° giorno antecedente	Venerdì 24 ottobre 2025
Deposito degli Elenchi degli Elettori	Non oltre il 25° giorno antecedente	Mercoledì 5 novembre 2025
Termine ultimo per Ricorsi contro gli elenchi	Entro 5 giorni dal deposito (Affissione avviso)	Lunedì 10 novembre 2025
Termine Presentazione Liste dei Candidati	Dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente	Dalle 9:00 di Lunedì 10 novembre 2025 alle 12:00 di venerdì 14 novembre 2025
Affissione Liste dei Candidati	Stesso giorno di scadenza presentazione (dopo le 12:00)	Venerdì 14 novembre 2025 (dopo le 12:00)
Periodo per Illustrazione Programmi e riunioni	Dal 18° al 2° giorno antecedente	Dal Mercoledì 12 novembre 2025 al Venerdì 28 novembre 2025
Richieste per le Riunioni (Illustrazione Programmi)	Entro il 10° giorno antecedente	Giovedì 20 novembre 2025
Nomina dei Seggi Elettorali e insediamento	Non successiva al 5° giorno antecedente	Martedì 25 novembre 2025
Elezione (Votazioni)	Di norma, in un giorno non lavorativo (30/11) e quello successivo (1/12)	Domenica 30 novembre 2025 (8:00-12:00) Lunedì 1 dicembre 2025 (8:00-13:30)
Operazioni di Scrutinio	Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni	Lunedì 1 dicembre 2025 (dopo le 13:30)
Proclamazione degli Eletti (da parte del Seggio n. 1)	Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto	Entro Mercoledì 3 dicembre 2025
Ricorsi avverso i risultati delle elezioni	Entro 5 giorni dalla data di affissione elenchi proclamazione	Entro Lunedì 8 dicembre 2025
Prima Convocazione del Consiglio di Istituto	Non oltre il 20° giorno dalla data di proclamazione degli eletti (e dopo decisione ricorsi)	Data da definire, non oltre Mercoledì 24 dicembre 2025

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di istituto è l'unico organo collegiale della scuola composto da rappresentanti di tutte le componenti: tra i compiti prevalenti vi è l'approvazione del Programma Annuale, i Regolamenti di Istituto e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio di Istituto sarà di 19 membri così assegnati:

- a) n. **8 rappresentanti del personale DOCENTE** eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei (di cui n. 2 seggi riservati al personale insegnante della scuola dell'infanzia);
- b) n. **8 rappresentanti dei GENITORI** degli alunni eletti dai genitori (o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile) degli alunni iscritti;
- c) n. **2 rappresentanti del personale ATA** amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
- d) la **Dirigente Scolastica** membro di diritto;

In riferimento ai punti a) e b), ai sensi dell'art. 4 c. 3 dell'O.M. n. 267/95, nel Consiglio di Istituto, viene assicurato, comunque:

- n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola dell'Infanzia;
- n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola Primaria;
- n. 1 seggio ad un genitore di Scuola Secondaria
- n. 1 seggio ad un insegnante di Scuola dell'Infanzia;
- n. 1 seggio ad un insegnante di Scuola Primaria
- n. 1 seggio ad un insegnante di Scuola Secondaria

Il **PRESIDENTE** del Consiglio di Istituto viene eletto nella prima seduta fra i rappresentanti dei genitori.

La **GIUNTA ESECUTIVA** del Consiglio di Istituto è composta da:

- 1 docente;
- 1 rappresentante degli ATA;
- 2 genitori.

di diritto ne fanno parte:

- la Dirigente Scolastica che la presiede;
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di **elettorato attivo e passivo**:

ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell'infanzia;

I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti temporanei) nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia, compresi gli insegnanti di religione;

IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia.

4. LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è nominata dal Dirigente Scolastico **entro il 45° giorno** antecedente le lezioni, ed è composta da:

- 2 docenti
- 2 genitori
- 1 personale ATA

È **presieduta da uno dei suoi membri**, eletto a maggioranza dai suoi componenti e che designa un Segretario. Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

I suoi poteri sono **prorogati** fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione.

Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto purché sia assicurata la **rappresentanza** a tutte le categorie. Tuttavia sono validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti.

I suoi **membri non** possono essere **inclusi in liste** di candidati.

Aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dalla Dirigente Scolastica.

5. PRESENTAZIONE LISTE

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, devono essere presentate alla Commissione Elettorale, **entro dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente le elezioni**, presso l'Ufficio di Segreteria e negli orari d'ufficio, da uno dei firmatari:

Le liste vanno sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:

- a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
- b) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente docenti;
- c) almeno n. 4 (quattro) elettori per la componente personale ATA.

Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di **una o più liste** di candidati (docenti, genitori, personale ATA).

I **candidati** debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) Rossi Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].

Ciascuna **lista** deve essere contraddistinta da un **motto** [esempio: I genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni **lista**, per ciascuna componente, può comprendere fino ad un numero doppio di candidati rispetto al numero eleggibile (16 per la componente dei genitori, 16 candidati per la componente del personale docente, 4 per la componente del personale ATA amministrativo e ausiliario).

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato.

Sull'apposita **scheda**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **voto** va espresso mediante la apposizione di una croce [X] sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce [X] sul numero arabo indicante il candidato appartenente alle medesime liste.

- Per la **componente dei genitori** ogni elettore può esprimere **2 voti di preferenza**. I genitori che hanno più figli nella medesima classe o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la **componente del personale docente** ogni elettore può esprimere **2 voti di preferenza**.
- Per la **componente del personale ATA** ogni elettore può esprimere **1 voto di preferenza**.

Le **liste** debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le **firme** dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dalla Dirigente Scolastica o dal suo delegato. L'**autenticazione delle firme** dei presentatori è effettuata mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel precisato decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo n. 297/94 e alle OO.MM. n. 215/91, modificata dalle OO.MM. n. 293/96 e n. 277/98 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto, e n. 267/95 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

6. IRREGOLARITÀ LISTE

Entro il terzo giorno successivo alla presentazione delle liste, la Commissione Elettorale notifica all'albo le eventuali irregolarità riscontrate, con l'invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.

7. COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI

La Commissione stabilirà presso quali locali verranno costituiti i seggi elettorali, composti ciascuno da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario), che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dalla Dirigente Scolastica su designazione della Commissione Elettorale d'Istituto.

I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

Il/i seggio/seggi elettorale/i vanno costituiti **entro il 5° giorno antecedente le elezioni**.

8. SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della **preferenza**.

- a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
- b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
- c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al nominativo dei candidati prestampati nella scheda.

Nel caso in cui l'elettore sia **genitore** di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola volta.

Il **personale scolastico (docenti e/o ATA)** in servizio in più sedi scolastiche esercita l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui presta servizio.

L'**elettore che fa parte di più componenti** (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.

Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

* * * * *

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa rimando alle disposizioni contenute nella OM 215/91.